



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

Legge 17.7.1890 n. 6972 – R.D. 7.6.1928 n. 1353

00147 ROMA - Piazzale Antonio Tosti n. 4

TEL. 06/51858205 – FAX 06/5120986

DETERMINA del SEGRETARIO GENERALE n.12 del 1° marzo 2013

OGGETTO: Prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo parziale della dipendente Sig.ra Elisa Greco.

Il Segretario Generale
f.to avv. Tiziana Di Maria

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Personale

Estensore dell'atto: Sig.ra Silvana Cianfarani

Visto per l'istruttoria dell'atto: Ufficio Personale

Firma: f.to Sig.ra Silvana Cianfarani data 28.02.2013

Responsabile del Procedimento

Firma: f.to Sig.ra Silvana Cianfarani data 28.02.2013

Visto per presa visione: Ufficio Ragioneria

Firma: f.to Dott.ssa Roberta Valli data 28.02.2013



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO

- che con determina del Segretario Generale n. 41 del 23 febbraio 2011 è stata accolta la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale alla Sig.ra Elisa Greco, per il periodo dal 01.03.2011 al 28.02.2013 con riduzione dell'impegno orario dell'83%

CONSIDERATO che con nota prot. n. 603 del 23.02.2013, la dipendente, inquadrata nel profilo di Esecutore Amministrativo – cat. B1 del CCNL Comparto EE.LL, ha chiesto di poter proseguire per altri due anni il rapporto di lavoro a tempo parziale nella stessa misura del 83,3%, quantificato in 30 ore settimanali per cinque giorni;

VISTO che l'art. 4 del CCNL Regioni Autonomie Locali del 14/9/2000 prevede che gli Enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale anche mediante la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati;

ATTESO

- che tale tipologia di articolazione della prestazione e la sua distribuzione rientra in quelle contrattualmente previste all'art. 5, comma 2, lett. b) del CCNL Comparto EE.LL del 14/09/2000;
- che viene rispettato il limite di cui al comma 2 dell'art. 4 dello stesso CCNL che fissa al 25% della dotazione organica complessiva del personale il numero dei rapporti di lavoro a tempo parziale che l'Ente può instaurare;

VISTO l'art. 21 del D. Lgs. 4 maggio 2001 n. 207;

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa, parte integrante del presente dispositivo;

- 1) di accogliere, la richiesta di prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo parziale, per ulteriori due anni, con l'impegno orario ridotto all'83,3 % e che viene quantificato in 30 ore settimanali, effettuando dal lunedì al venerdì il seguente orario di lavoro dalle ore 09,00 alle ore 15,00 con decorrenza dal 01.03.2013.
- 2) di procedere alla riduzione del 16,7 % del compenso economico spettante alla dipendente in oggetto con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Tiziana Di Maria

Copia conforme all'originale pubblicata all'Albo dell'Ente nella giornata del 1° marzo 2013.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Tiziana Di Maria